Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 17 AGOSTO 1983:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1983.

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.

(2223)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1198.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1925, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

semiotica;
semiotica del testo;

e, inoltre, l'insegnamento di « storia della geografia » muta la denominazione in quella di « storia della geografia e delle esplorazioni geografiche ».

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della scuola e delle istituzioni educative.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

semiotica;
semiotica del testo;
fonetica.

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

statistica applicata alle scienze sociali;

e, inoltre, l'insegnamento di « storia della geografia » muta la denominazione in quella di « storia della geografia e delle esplorazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1983.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1983 relativo alla costituzione del nuovo Governo;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1983

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 176

(4909)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1983.

Designazione del Ministro al quale è affidato l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Ravvisata la opportunità di affidare ad altro Ministro l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Decreta:

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di quelli previsti dall'art. 32 della stessa legge è designato il Ministro Vincenzo Scotti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1983

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1983
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 177

(4908)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1983.

Importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi delle Comunità europee.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'istituzione dei depositi per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi delle Comunità europee, la ditta importatrice dovrà rivolgere apposita domanda in bollo al Ministero delle finanze - Servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati, nella quale saranno indicate:

1) l'ubicazione dei locali da adibire a deposito che dovranno possedere i requisiti di cui al successivo art. 2;

2) la persona responsabile che sarà preposta alla gestione dei depositi stessi, che dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) piena capacità di agire secondo le leggi civili italiane;

c) non aver riportato condanne penali;

d) essere meritevole della fiducia dell'amministrazione per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie.

La ditta importatrice è responsabile anche per gli illeciti tributari comunque avvenuti durante le operazioni doganali relative ai tabacchi lavorati, durante i trasporti di questi dalla linea doganale al deposito e da esso ad altro deposito.

La ditta importatrice è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni anche inerenti ai documenti contabili e di accompagnamento, ed a consentire ogni legittimo controllo, anche mediante accessi ed ispezioni nel deposito, da parte del servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati o della Guardia di finanza.

Nei predetti depositi potranno essere introdotte esclusivamente le marche dei tabacchi lavorati preventivamente iscritte nella tariffa di vendita al pubblico.

Art. 2.

I locali destinati a deposito dei tabacchi lavorati importati dovranno presentare adeguate caratteristiche di efficienza e sicurezza e la loro capienza dovrà essere proporzionata alla quantità di prodotti immagazzinati.

Nei locali destinati a deposito tabacchi lavorati non potranno essere immagazzinate o custodite merci e prodotti di qualsiasi altra natura.

All'interno dei depositi stessi è vietata qualsiasi operazione di manipolazione, trasformazione o alterazione dei prodotti immagazzinati che pertanto non dovranno subire nessun trattamento che non sia quello della diligente conservazione.

Art. 3.

Per ogni deposito dovrà essere istituito apposito registro di carico e scarico secondo il modello che sarà stabilito dal servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati, dal quale dovranno risultare:

Nel carico:

1) le quantità ricevute per ciascuna marca di prodotto che dovranno corrispondere a quelle risultanti dai documenti di spedizione relativi ad ogni operazione nonché gli estremi della bolletta di importazione;

2) le quantità ricevute per ciascuna marca di prodotto da altri depositi che dovranno corrispondere a quelle risultanti dalla bolletta di legittimazione.

Nello scarico:

1) le quantità vendute alle rivendite generi di monopolio che dovranno corrispondere a quelle risultanti dalle singole bollette di richiesta (mod. U88E). Per ogni operazione di vendita il deposito dovrà emettere apposita bolletta secondo il modello che sarà indicato dal servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati dalla quale dovrà risultare:

a) la data di emissione;

b) il numero della rivendita;

c) le quantità vendute per ciascuna marca;

d) il valore parziale e complessivo.

Le bollette di vendita dovranno essere numerate progressivamente ed emesse in doppia copia di cui una sara conservata agli atti del deposito e l'altra dovrà accompagnare la merce;

2) le quantità spedite per ciascuna marca di prodotto ad altri depositi dovranno corrispondere a quelle risultanti dalla bolletta di legittimazione.

Le bollette di legittimazione, staccate da un bollettario a madre e figlia secondo il modello che sarà indicato dal servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati, dovranno contenere i seguenti elementi:

la data di emissione;

il numero progressivo;

il deposito emittente;

il deposito destinatario;

la qualità e la quantità del prodotto spedito.

La figlia costituisce documento di accompagno della merce.

Il registro di carico e scarico di cui al primo comma dovrà essere vidimato prima dell'uso in ogni sua pagina dall'ufficio periferico competente per territorio, designato dal servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati.

Dal registro stesso dovranno risultare tutte le operazioni di entrata e di uscita che si sono verificate durante la giornata ed alla fine di ogni giorno le quantità in rimanenza nel deposito dovranno corrispondere per singola marca e condizionamento di prodotto a quelle in carico risultanti dal registro.

Il servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati procederà all'accertamento della legittimità delle introduzioni, della giacenza e della distribuzione dei tabacchi lavorati.

Art. 4.

I tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione dovranno essere condizionati nei seguenti tipi:

a) tabacchi da fiuto e da mas ico in scatole, buste o altri involucri da g 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 e 200;

b) trinciati in scatole, buste o altri involucri da g 3, 20, 25, 40 e 50;

c) sigari e sigaretti in scatole o involucri da 4, 5, 10, 20, 25, 40 e 50 pezzi;

d) sigarette in pacchetti o involucri da 10, 20, 25 e 50 pezzi.

Con decreto ministeriale potranno essere previsti tipi di condizionamenti diversi da quelli indicati al precedente comma.

Per l'esame di conformità con i tipi di imballaggio ammessi e della esatta applicazione dei contrassegni di Stato sui condizionamenti di cui agli articoli successivi, la ditta estera dovrà consentire al servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati, il prelevamento per ogni introduzione di un campione di ciascuna marca importata nelle misure massime sottoindicate:

a) sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto e da mastico - kg 0,1‰ (zero uno per mille) con un minimo della confezione più piccola;

b) sigarette - kg 0,1‰ (zero uno per mille) con un minimo di g 200.

Dei predetti quantitativi verrà compilata apposita nota in doppia copia che accompagnerà la spedizione di cui una sarà restituita alla ditta debitamente firmata, in segno di ricevuta, e costituirà valido documento di scarico da annotare sull'apposito registro indicato al precedente art. 3.

Art. 5.

La sovrimposta di confine, pari all'imposta di consumo prevista dalle disposizioni vigenti, e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati importati, dovuta dalla ditta importatrice nella misura stabilita per ciascuna marca di prodotto, devono essere corrisposte alla dogana, all'atto dell'importazione.

Art. 6.

La circolazione dei prodotti importati è legittimata dalla applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato che avrà le seguenti caratteristiche:

a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;

b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

c) formato carta: mm 20 × 44; formato stampa: mm 16 × 40;

d) esemplari a foglio: n. 100;

e) stampa: offset sec a due colori (due toni della stessa tinta per il corpo del contrassegno).

Il contrassegno è racchiuso in una cornice rettangolare a linea bianca.

Alla base del contrassegno, su fondo scuro ed in una cornice propria, è inserita la legenda su due righe: « MONOPOLIO FISCALE »; in alto capovolta, entro identica cornice, la legenda: « TABACCHI LAVORATI ».

Nel corpo del contrassegno appare in alto l'emblema della Repubblica italiana.

All'interno della cornice che delimita il contrassegno, negli interspazi risultanti, figura un motivo decorativo a linea scura.

Ad eccezione dei sigari, il cui prezzo di vendita al pubblico sia superiore a L. 1.000 per pezzo, il contrassegno di Stato per i tabacchi lavorati di cui ai comma precedenti, dovrà essere applicato solamente sull'unità di condizionamento originale destinata alla vendita al pubblico.

Art. 7.

Per ottenere i contrassegni di Stato la ditta importatrice dovrà inoltrare apposita richiesta al servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati precisando la quantità e indicando l'ubicazione dell'unità produttiva ove saranno utilizzati i contrassegni stessi.

I contrassegni medesimi saranno forniti in relazione alle richieste in fogli da 100 pezzi, come indicato al precedente art. 6. Il taglio dei fogli è a carico della ditta responsabile.

Il pagamento del prezzo dei contrassegni di Stato sarà effettuato dalla ditta richiedente al momento del loro ritiro o della loro spedizione.

La ditta importatrice dovrà provvedere direttamente o a mezzo incaricato al ritiro dei contrassegni e dovrà consegnare entro trenta giorni, al servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati, la bolletta doganale comprovante l'avvenuta esportazione dei contrassegni.

Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni, nonché ogni responsabilità per l'avaria e perdita dei ripetuti contrassegni.

Art. 8.

Il prezzo dei contrassegni di Stato è stabilito in lire trecento per 100 pezzi.

Le successive variazioni saranno stabilite con decreto ministeriale sulla base dell'andamento dei relativi costi.

La ditta non potrà cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altre ditte, i contrassegni in suo possesso.

Art. 9.

I contrassegni consegnati alla ditta potranno essere cambiati o ripresi nei seguenti casi:

a) a seguito di una modificazione del tipo di contrassegno;

b) a seguito di deterioramento sopravvenuto sia durante il taglio meccanico che durante l'applicazione a macchina dei contrassegni;

c) a seguito di radiazione dalla tariffa di vendita di tutte le marche della ditta importatrice precedentemente iscritte in tariffa.

Il cambio dei contrassegni di Stato, per i casi sopraindicati, sarà consentito soltanto previa restituzione dei contrassegni stessi, non più utilizzabili e che comunque non rechino traccia di essere stati applicati sulle confezioni.

Art. 10.

La ditta importatrice trasmetterà mensilmente al servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati un prospetto conforme al modello che sarà stabilito dal servizio stesso e dal quale dovrà risultare il numero dei contrassegni ricevuti, utilizzati, eventualmente danneggiati e in giacenza per ciascun periodo, specificando per ciascuna spedizione gli estremi dei relativi documenti doganali nonché l'indicazione dell'ufficio che li ha emessi.

Il servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati potrà effettuare ispezioni e controlli.

Art. 11.

Ai fini dei controlli e delle verifiche delle dichiarazioni rese dalle ditte importatrici, il servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati potrà assumere le informazioni necessarie anche presso le dogane.

Art. 12.

Ciascuna unità di condizionamento dovrà recare un solo contrassegno.

I contrassegni dovranno assicurare la chiusura dell'involucro. Essi dovranno essere incollati su tutta la loro superficie ed aderire fortemente all'involucro, in modo da renderne impossibile l'apertura senza rompere il contrassegno.

Fino al momento in cui il consumatore avrà preso possesso definitivo del prodotto il contrassegno non potrà essere staccato o danneggiato e l'involucro sul quale è applicato non dovrà essere manomesso o alterato in qualunque sua parte.

I sigari di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6 dovranno essere muniti di contrassegno di Stato su ciascun pezzo. Su ogni sigaro dovrà essere applicato un solo contrassegno che dovrà fasciare il sigaro e risultare incollato con idonea sostanza adesiva in maniera da formare un anello molto aderente che non potrà essere tolto o sfilato senza strappare il contrassegno stesso.

In ogni caso i sigari con contrassegno di Stato su singolo pezzo dovranno essere condizionati nell'imballaggio originale dal quale risulti la marca, il nome del fabbricante, il numero dei pezzi contenuti e l'indicazione che il contrassegno di Stato è stato applicato per singoli pezzi.

Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria esistenti nella rete di distribuzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, essendo già muniti di fascette di legittimazione, saranno esitati con priorità rispetto a quelli importati direttamente dalle ditte importatrici.

Art. 14.

In caso di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati destinati al mercato italiano, la ditta importatrice è tenuta alla corresponsione della differenza della sovraimposta di confine e dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle corrispondenti tabelle fiscali vigenti.

L'accertamento della posizione debitoria o creditoria della singola ditta importatrice sarà effettuato dal servizio fiscale per i depositi tabacchi lavorati, che determinerà anche le modalità di versamento o di accreditamento di quanto dovuto.

Art. 15.

L'autorizzazione alla istituzione dei depositi è revocata nei casi di:

a) violazione di una o più prescrizioni stabilite, anche in relazione alle attività d'importazione e di trasporto dei tabacchi lavorati, da disposizioni tributarie anche in materia di imposizione diretta e sul valore aggiunto, ovvero dal presente decreto e successivi decreti modificativi di questo, ovvero da altri atti legittimamente dati dall'amministrazione finanziaria;

b) perdita di uno o più dei requisiti indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Qualora la violazione di cui alla lettera *a*) del comma precedente sia non grave, potrà essere disposta in luogo della revoca, la sospensione fino a sei mesi delle attività del deposito.

Art. 16.

Il presente decreto sostituisce il decreto 3 febbraio 1982 concernente norme di attuazione della legge 10 dicembre 1975, n. 724.

Art. 17.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4833)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 luglio 1983.

Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1954, modificato dal decreto ministeriale 12 dicembre 1956, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata l'opportunità di varare un nuovo regolamento-tipo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento-tipo che disciplina la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Tutti coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, transitano automaticamente nei ruoli disciplinati secondo l'unito regolamento-tipo.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adotteranno con proprie deliberazioni il nuovo regolamento-tipo.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

REGOLAMENTO-TIPO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEGLI STIMATORI E PESATORI PUBBLICI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

Art. 1.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . . ., forma il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici della provincia ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Il ruolo, per quanto riguarda gli stimatori, è distinto in categorie con riferimento alle merci che interessano l'economia della provincia.

Le camere di commercio, con propria delibera, adotteranno un elenco delle categorie conforme all'elenco-tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvederà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sentito il Ministero di grazia e giustizia e, se del caso, altre amministrazioni interessate.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale di cui all'art. 24, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel « Foglio degli annunzi legali della provincia » il regolamento per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.

Art. 4.

L'iscrizione nel ruolo è disposta da una commissione, istituita presso la camera di commercio, nominata dalla giunta camerale e composta:

da un rappresentante della camera stessa che la presiede;

da un magistrato, designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzioni di vice presidente;

da un rappresentante dei comuni della provincia, designato dal prefetto;

da quattro membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali e artigiane, prescelti dalla giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria;

da un rappresentante dei lavoratori, scelto dalla giunta camerale, sentite le organizzazioni sindacali locali;

da un rappresentante dell'ufficio metrico provinciale.

Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 18 anni di età;

b) è cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

c) è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;

d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente — per tipo e durata degli studi — a quello richiesto per i cittadini italiani;

e) gode dell'esercizio di diritti civili.

L'aspirante, inoltre, non deve essere stato dichiarato fallito e aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

L'aspirante può presentare, altresì, tutti quegli atti e documenti che ritenga opportuno produrre per provare la sua idoneità ad eseguire operazioni di stima e di pesatura.

Coloro che chiedono di essere iscritti nel ruolo quali « stimatori » dovranno indicare, nella domanda, le categorie per le quali intendono esercitare le funzioni di stima.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra di loro.

Gli stimatori e pesatori non possono esercitare attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni.

Gli stimatori esplicano funzioni di stima di quantità.

Ai fini della documentazione relativa al comma secondo, le camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di stimatore e pesatore pubblico nelle categorie per le quali richiede la iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Art. 6.

La commissione indicata nell'art. 4 provvede all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso, disponendo la cancellazione qualora si verifichi una delle condizioni che sarebbero state di impedimento alla iscrizione.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo.

Art. 7.

Avverso le decisioni della commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e pesatori pubblici di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

La commissione centrale per l'esame degli stimatori e pesatori pubblici è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è composta da:

un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice presidente;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

un rappresentante degli stimatori e pesatori pubblici scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.

Art. 10.

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

il cognome, il nome e la data di nascita;

la residenza;

le categorie per le quali lo stimatore è iscritto;

la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 11.

Copia del ruolo, con l'indicazione in calce della data della adunanza nella quale fu approvato e la dichiarazione di conformità all'originale firmata dal presidente della commissione e dal segretario generale della camera, è trasmessa, a cura della camera di commercio, alla prefettura, ai comuni, agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, al compartimento delle ferrovie dello Stato, alle capitanerie di porto competenti per territorio, ai mercati generali, alle organizzazioni commerciali di maggiore importanza operanti nella provincia, alle associazioni sindacali locali.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopraindicati, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Art. 12.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo biennale.

Art. 13.

Gli stimatori e i pesatori pubblici devono prestare giuramento, dinanzi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o a un suo incaricato di adempiere agli incarichi loro affidati con onestà o diligenza.

Art. 14.

E' fatto obbligo all'iscritto nel ruolo di prestare la sua opera quando ne sia richiesto.

Art. 15.

La commissione prevista dal precedente art. 4 esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività ed irroga, se del caso l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'articolo successivo.

Art. 16.

Qualora l'iscritto assuma nell'esercizio della sua attività un comportamento irregolare e non corretto è passibile di ammonimento da parte della commissione di cui all'art. 4.

Nei casi più gravi, su proposta e con provvedimento della commissione stessa, l'iscritto è sospeso dal ruolo per un periodo non superiore a sei mesi; la sospensione dal ruolo è a tempo indeterminato qualora sia iniziato nei confronti dello iscritto procedimento penale per uno dei reati contemplati dall'art. 5, secondo comma.

Art. 17.

Sono cancellati dal ruolo, con provvedimento della commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbero state ostative all'iscrizione;

b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la stimatura e la pesatura ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

c) quando, nell'esercizio delle funzioni di stimatore o pesatore pubblico abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;

d) quando siano incorsi più volte in mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16.

Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

Le decisioni adottate dalla commissione sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della commissione è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

Art. 18.

La procedura disciplinare, di cui ai precedenti articoli non pregiudica l'adozione dei provvedimenti previsti da norme legislative o regolamentari vigenti negli stabilimenti di cui al secondo comma dell'art. 22.

Art. 19.

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso, senza che il medesimo sia stato presentato, o subito dopo che sia pervenuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso stesso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 11.

Art. 20.

La firma dello stimatore o pesatore sui certificati da essi rilasciati è autenticata, a richiesta degli interessati, dal presidente della camera di commercio o da un funzionario camerale, da lui delegato, con qualifica non inferiore a capo reparto.

A tal fine, presso la camera di commercio è conservato un registro nel quale gli iscritti nel ruolo appongono la propria firma.

Art. 21.

Gli stimatori ed i pesatori iscritti hanno l'obbligo di comunicare alla camera di commercio il nome e la residenza dei loro eventuali dipendenti nonché le modifiche successive.

Art. 22.

Gli stimatori e i pesatori iscritti nel ruolo devono affiggere all'esterno del locale ove svolgono la loro attività una tabella pubblicitaria con la seguente dicitura: « Pubblico stimatore o pubblico pesatore autorizzato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . ».

Sono dispensati da tale obbligo coloro che esercitano la attività nell'ambito dei porti, dei mercati generali o di altri stabilimenti retti da proprie norme regolamentari.

Art. 23.

L'iscrizione nel ruolo camerale degli stimatori e pesatori pubblici costituisce titolo necessario per l'esercizio delle corrispondenti attività anche nell'ambito delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'obbligo dell'iscrizione nel ruolo vige anche per gli stimatori e pesatori che svolgono attività nei porti, ferma restando, nei loro confronti, la disciplina di cui al codice della navigazione e relativo regolamento.

Art. 24.

Il presente regolamento approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa col Ministro di grazia e giustizia, è pubblicato nel « Foglio degli annunzi legali della provincia ».

(4836)

DECRETO 12 luglio 1983.

Istituzione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, concernente l'istituzione di elenchi autorizzati degli esercenti l'attività di spedizione;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1942, emanato di concerto tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'interno, con il quale furono determinate le province nelle quali istituire gli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Considerato che il menzionato decreto 5 aprile 1942 autorizza la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad istituire un elenco di spedizionieri a carattere interprovinciale comprendente anche la provincia di Trento;

Vista la nota n. 17595 del 30 novembre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, considerato che il numero delle aziende di spedizioni operanti nella provincia è attualmente superiore a venti e che la prossima apertura dell'interporto doganale di Trento-Gardolo lascia prevedere un ulteriore incremento di tale attività, ha chiesto che venga istituito a Trento un elenco provinciale autorizzato degli spedizionieri;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale 5 aprile 1942, di cui alle premesse, la provincia di Trento non farà più parte dell'elenco interprovinciale istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Art. 2.

Per gli esercenti l'attività di spedizioniere operanti nella provincia di Trento verrà istituito un apposito elenco provinciale autorizzato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Art. 3.

Le camere di commercio di Trento e Verona sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(4837)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 maggio 1983.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonchè l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1983 che ha provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° aprile 1983;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dal decreto anzidetto si applica anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 1983, il cui valore capitale è stato valutato in circa 3,3 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che anche nell'esercizio 1982 permane la situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,27 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,27 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4774)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Lapizza », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 15 febbraio 1983, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Lapizza », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Lapizza », con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Emanuele Dragonetti di Roma in data 14 ottobre 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Locatelli Giovanni Maria, nato a Russi (Ravenna) il 25 luglio 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4868)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Alcide De Gasperi », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 30 novembre-1° dicembre 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Alcide De Gasperi », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Alcide De Gasperi », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Placido Gamberale di Roma in data 20 novembre 1955, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Della Porta Giovanni, nato a Roma il 1° settembre 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4877)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Traguardo 72 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza n. 855/82 del 19-20 ottobre 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Traguardo 72 », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Traguardo 72 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Mangiapane di Roma in data 9 marzo 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonio Perruzza, nato a Balsorano (L'Aquila) il 12 gennaio 1956, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4865)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Antigone 62 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 20-21 maggio 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Antigone 62 », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Antigone 62 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Cesare Marini di Roma in data 10 agosto 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vacca Michele, nato a Bitonto (Bari) il 6 gennaio 1933, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4866)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Superlido », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 25-26 novembre 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Superlido », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Superlido », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Aurelio Tarquini di Roma in data 19 ottobre 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Dorigo Amilcare, nato a Velletri il 19 aprile 1934, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4867)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Penegal », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 5-6 novembre 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Penegal », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Penegal », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giulio Cianci di Roma in data 24 febbraio 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Della Porta Giovanni, nato a Roma il 1° settembre 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4873)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « La casa famigliare », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 15 febbraio 1983, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « La casa famigliare », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « La casa famigliare », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Melis di Roma in data 31 maggio 1926, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Nava Paolo, nato a Vibo Valentia (Catanzaro) il 16 settembre 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4874)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Atelcase », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 20-21 gennaio 1983, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Atelcase », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Atelcase », con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Luigi Colosso di Roma in data 11 dicembre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avvocato Della Porta Giovanni, nato a Roma il 1° settembre 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 maggio 1983.

Aumento del coefficiente di rivalutazione ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964, è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 26, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 364, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n, 109, con il quale è stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1981-1° dicembre 1981;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 5797 del 10 marzo 1983, nella quale è specificato che è stato determinato in 989 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 989 (novecentottantanove) per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982.

Roma, addì 27 maggio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1983
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 344

(4515)

DECRETO 23 luglio 1983.

Integrazione del decreto ministeriale 15 marzo 1979, di delimitazione del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959, 30 dicembre 1959, n. 1254 e 22 dicembre 1980, n. 925;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7105, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, tra l'altro, il bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979, n. 1679, con il quale il precedente decreto 14 dicembre 1954, n. 7105, è stato modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle citate leggi nel senso che il bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 20 ottobre 1978 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che, giusta la corografia annessa al citato decreto ministeriale 5 marzo 1979, n. 1679, il territorio del comune di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, risulta compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano;

Ritenuto che pertanto è da precisare che il territorio del comune di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, e compreso in parte nel perimetro del suddetto bacino imbrifero;

Che in tal senso è da integrare l'art. 2, lettera *D*), del decreto ministeriale 15 marzo 1979, n. 1679, sotto il quale sono elencati i comuni della provincia di Frosinone compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *D*), del decreto ministeriale 15 marzo 1979, n. 1679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 maggio 1979, rimane precisato che il comune di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 23 luglio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

(4646)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 1983.

Istituzione del servizio sperimentale di trasmissione di dati a commutazione di circuito.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio di trasmissione di dati sulla rete pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale;

Viste le raccomandazioni delle serie D, S, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio di trasmissione di dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito;

Considerato che l'interconnessione fra la rete fonia-dati e quella telex-dati (che insieme costituiscono la rete pubblica per dati a commutazione di circuito) non è di immediata realizzazione, per cui il servizio di trasmissione di soli dati, almeno per il momento, può essere svolto solo sulla rete telex-dati;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, con carattere sperimentale, il servizio pubblico di trasmissione di dati a commutazione di circuito sulla rete pubblica telex-dati.

Art. 2.

L'utente che intende avvalersi del predetto servizio deve inoltrare la relativa domanda in bollo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

Art. 3.

Con l'ammissione al servizio l'utente è tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi ed a costituire il deposito cauzionale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94.

Art. 4.

L'utente è tenuto, inoltre, all'osservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi telegrafici, in quanto applicabili, nonché delle altre disposizioni e delle modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1983
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 82

(4864)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° settembre 1982, n. **1199.**

Istituzione in Palermo del secondo liceo artistico.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro, viene istituito in Palermo, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, il secondo liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la succursale del primo liceo artistico di Palermo in via Altofonte, 77.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);
parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
patologia speciale odontostomatologica;
pedodonzia (semestrale);
protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);
otorinolaringoiatria (semestrale);
statistica sanitaria.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Corso di laurea in ingegneria

Facoltà di ingegneria:

costruzioni di macchine;
impianti elettrici;
sistemazione agraria e forestale del terreno.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Corso di laurea in economia e commercio

Facoltà di economia e commercio:

lingua spagnola;
lingua tedesca;
lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Facoltà di farmacia:

fisica;
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Facoltà di farmacia:

fisica;
impianti dell'industria farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Facoltà di farmacia:

metodi fisici in chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesia generale e speciale odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Corso di laurea in giurisprudenza

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano;
economia politica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia (semestrale);
protesi dentaria (triennale);
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale);
parodontologia (biennale);
pedodonzia (semestrale).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Corso di laurea in lingue e lettere straniere moderne

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia germanica;
filologia slava.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(4823)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione dei fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI di cui alla legge 26 aprile 1983, n. 130

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPE ha ripartito le somme conferite al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e a quello dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) come segue:

IRI:

settori:

termoelettromeccanico	100 MLD
aeronautico	50 »
Italstat (per Mededil)	40 »
alimentare (per SME)	10 »
	200 MLD

ENI:

settori:

chimico	720 MLD (di cui 30 all'INSAR)
energetico	62 »
minero-metallurgico	122 »
tessile	46 »
	950 MLD

(4795)

Assegnazione di fondi alle regioni e province autonome per le finalità di cui alle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 30 marzo 1981, n. 119.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPE ha assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità, l'importo di lire 7 miliardi, a valere sulle risorse finanziarie 1982, ex art. 28, secondo comma, della legge n. 119/81, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia di lire) —
Valle d'Aosta	88.900
Piemonte	352.900
Lombardia	1.858.500
Bolzano	112.700
Trento	99.700
Veneto	667.900
Friuli-Venezia Giulia	425.600
Liguria	29.200
Emilia-Romagna	1.170.200
Toscana	219.900
Marche	77.400
Umbria	73.300
Lazio	272.200
Abruzzo	77.400
Molise	42.100
Campania	95.700
Puglia	302.700
Basilicata	85.500
Calabria	41.400
Sicilia	460.800
Sardegna	446.000
Totale	7.000.000

Alle relative erogazioni provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4796)

Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1983, il CIPE ha assegnato al Ministero di grazia e giustizia, per far fronte, fino al 31 ottobre 1983, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani impegnati nell'ambito del progetto «controversie lavoro» la somma di L. 2.490.000.000 alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 526/82.

(4797)

Riconoscimento del Gruppo nazionale per la vulcanologia di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica 7 maggio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPE ha preso atto della costituzione del Gruppo nazionale per la vulcanologia, per il cui funzionamento, riconosciuto nell'ambito del progetto finalizzato geodinamica, è stato determinato il fabbisogno finanziario nella misura di 0,5 miliardi per il 1983, e di 1 miliardo annuo per il periodo 1984-87.

(4798)

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale «Lonera»

Con provvedimento 26 aprile 1983, n. 2183, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Fonte Regina di Gaicher G. e C., con sede in Valli del Pasubio, via Fonte Regina, codice fiscale 00209380245, l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua oligo minerale naturale denominata «Lonera» in contenitori di vetro nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

(4629)

REGIONE MARCHE

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fonte di Palme»

Si comunica che la ditta Fedeli Domenico, domiciliato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), via Torquato Tasso n. 5, con decreto del presidente della giunta regionale 14 marzo 1983, n. 11116, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fonte di Palme», in contenitori di vetro Vichj da 920 cc e 450 cc (sia per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente che per acqua minerale naturale addizionata di gas acido carbonico).

(4592)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto 12 luglio 1983, n. 1/13/2-793, il decreto prefettizio 1° aprile 1933, n. 11419/419, con il quale il cognome del signor Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 10 dicembre 1869, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Korošec e ai figli Emilia, Giovanni, Luigia e Carlo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 14 aprile 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Umberto Zeriali di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 18 febbraio 1943, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Zeriali» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Maria Bonano, nata a S. Dorligo della Valle il 14 giugno 1944, nonché nei confronti dei figli Aleksander Zeriali, nato a Trieste l'11 ottobre 1969, e Igor Zeriali, nato a Trieste il 22 dicembre 1974.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 18 luglio 1983, n. 1/13/2-795, il decreto prefettizio 19 maggio 1936, n. 11419/760, con il quale i cognomi della sig.ra Amalia Kosuta ved. Ušaj, nata a Trieste il 12 luglio 1874, vennero ridotti nella forma italiana di «Cossutta» e «Ussai», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Antonio e al nipote Emilio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 14 aprile 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote della predetta, sig. Savo Ussai di Antonio, nato a Duino Aurisina il 5 gennaio 1951, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ušaj».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Ussai» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Vida Legiša, nata a Trieste il 19 marzo 1958.

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(4524)

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Scioglimento del gruppo portabagagli di Cagliari

Con decreto del direttore marittimo di Cagliari 30 giugno 1983, n. 1946, è stato sciolto a tutti gli effetti, dalla data del decreto stesso, il gruppo portabagagli di Cagliari. Il servizio di che trattasi, a far data dal 1° luglio 1983, è stato affidato alla compagnia portuale «A. Deffenu» di Cagliari.

(4841)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti, per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo telecomunicazioni ramo elettronico, sesta categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti di perito in prova, indirizzo telecomunicazioni ramo elettronico, del personale dell'esercizio nella categoria sesta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui allo art. 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della quinta categoria nella misura stabilita con citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di perito in prova, indirizzo telecomunicazioni ramo elettronico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi sessantaquattro posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali:

	Posti
Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	n. 4
Liguria	» 4
Lombardia	» 4
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino	» 4
Veneto	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 4
Toscana	» 4
Marche - Umbria	» 4
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	» 4
Abruzzo - Molise	» 4
Campania	» 4
Puglia - Lucania	» 4
Calabria	» 4
Sicilia	» 4
Sardegna	» 4

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dalla approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in telecomunicazioni, in elettronica industriale, in elettrotecnica o in informatica ovvero del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di perito (sesta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo, ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui al l'art. 8 del presente bando di concorso;

o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua inglese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese, purché non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima, del* 10 *ottobre* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi, senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova d'esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire delle preferenze o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili della deportazione o dell'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido o la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una

dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre decaduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio,

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione della I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)*, *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 8).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documento di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 248

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Campo elettrostatico: leggi fondamentali e applicazioni. Correnti continue. Circuiti elettrici. Accumulatori elettrici. Fenomeni e circuiti magnetici. Elettromagnetismo. Correnti alternate. Campi magnetici rotanti. Dinamo e motori a corrente continua. Alternatori, motori sincroni e asincroni. Motori monofasi a induzione. Trasformatori.

b) Circuiti risonanti. Principi della propagazione delle onde elettromagnetiche. Nozioni generali sulle linee di trasmissione e sulle antenne. Unità di misura meccaniche, termiche, elettriche, magnetiche, ottiche e acustiche. Metodi e strumenti di misura delle grandezze elettriche. Comportamento dei componenti circuitali passivi (resistenza, induttanza, capacità) nei circuiti elettronici con segnali impulsivi. Componenti allo stato solido. Applicazioni dei circuiti integrati. Dispositivi ad effetto di campo ed integrati. Transistori. Raddrizzatori. Convertitori. Alimentatori. Filtri. Amplificatori. Oscillatori.

c) Elementi fondamentali di elaborazione dati e di programmazione. Elementi di calcolo analogico: amplificatori differenziali ed operazionali. Elementi di algebra booleana. Elementi di elettronica digitale. Circuiti logici. Circuiti di commutazione. Multivibratori. Contatori numerici: registri, memorie, convertitori analogico-digitali.

d) Modulazione di ampiezza, frequenza e fase. Rilevatori e discriminatori. Circuiti limitatori. Miscelatori. Modulazioni impulsive. Cenni sulla tecnica a divisione di tempo. Trasmettitori e ricevitori: loro costituzione (schemi a blocchi), affidabilità e limiti di impiego.

N.B. — La prova scritta potrà constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

COLLOQUIO

(oltre alle materie oggetto della prova scritta)

a) Nozioni di acustica. Caratteri distintivi dei suoni. Propagazione del suono nell'aria, nei liquidi e nei solidi; velocità di propagazione. Nozioni di ottica: natura e caratteri della luce. Sorgenti luminose. Propagazione della luce. Riflessione e rifrazione della luce. Specchi, prismi e lenti. Unità fotometriche. Nozioni di illuminotecnica.

b) Nozioni di meccanica. Elasticità e resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte.

c) Nozioni di contabilità di Stato. Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati. Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Conversazione in lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza. Il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente la lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. . . . posti (3) per la nomina alla qualifica di perito - indirizzo telecomunicazioni ramo elettronico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 8 del bando di concorso . .,

m) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovra presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabilito dall'art. 9 del bando;

n) . (9).

Data, .

Firma . . (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4749)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria addetto al reparto di emodialisi;
un posto di aiuto di chirurgia plastica ricostruttiva;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di angiologia e chirurgia vascolare;
un posto di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(322/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN CAGLIARI

Concorso ad un posto di medico assistente del laboratorio micrografico provinciale di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico assistente del laboratorio micrografico provinciale di Cagliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Cagliari.

(323/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832240)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.